



PROPOSTE DI EMENDAMENTO

AC 2486

**Conversione in legge del decreto-legge n. 90 del 2014,
recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza
amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.**

Roma, 10 luglio 2014

Art. 1

Disposizioni per il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni

All'articolo 1 dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

“5-bis. Nel processo di attuazione dell'art. 1, commi 89 e 91, dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, al personale delle province e al personale dei comuni, che si fondono in un unico comune o che costituiscono unioni di comuni, compresi i segretari comunali e provinciali, con i requisiti previsti e in numero di unità non superiore al quindici per cento del personale in servizio, si applica immediatamente la facoltà di ricorrere alle misure di cui all'art. 2, comma 11, lett. a) del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge n. 135/12.”

Motivazione

Le disposizioni della legge 56/14 sul riordino degli enti locali prevedono che entro il 31 dicembre 2014 si proceda al riordino degli enti di area vasta e all'elezione dei loro organi di governo di secondo grado, nonché alla costituzione delle unioni di comuni per l'esercizio associato delle funzioni comunali.

L'emendamento ha la finalità di favorire i processi di riordino in atto, attraverso il ricorso alle misure di recesso anticipato già previste per le amministrazioni statali.

Art. 3

Semplificazione e flessibilità nel turn over

All'art. 3, dopo il quinto comma, sono aggiunti i seguenti:

“5-bis. Dopo il comma 557 ter dell'articolo unico della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 è inserito il seguente: “557 quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli Enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente all'entrata in vigore della presente disposizione.

5-ter. Il comma 562 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è così modificato: dopo le parole “non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno” sono aggiunte le seguenti: “, i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti”.

5-quater. All'articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135 dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2 bis. I processi associativi di cui ai precedenti commi sono realizzati garantendo forme di compensazione fra le spese di personale e le possibilità assunzionali degli Enti coinvolti, fermi restando i vincoli complessivi previsti dalle vigenti disposizioni”.

Motivazione

Le nuove norme che semplificano e rendono più flessibile il turn over per il personale degli enti locali, introdotte dall'art. 3, comma 5, del decreto legge, devono essere coordinate con le norme che definiscono lo spazio finanziario utile per attuare il turn over.

In particolare, con l'introduzione del comma 5-bis, il computo delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente rende coerenti le regole contenute nei commi 557 e seguenti con la disposizione, introdotta dall'art. 3, comma 5, secondo cui a decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un periodo non superiore a tre anni. Più in generale tale modifica chiarisce la portata applicativa del comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), anche a seguito delle recenti pronunce della Corte dei Conti che hanno fornito una lettura del dettato normativo molto restrittiva che ingessa gli effetti dell'ampliamento del turn over.

La modifica proposta con l'introduzione del comma 5-ter è necessaria per evitare che i comuni di minori dimensioni demografiche, assoggettati al patto di stabilità a decorrere dal 2013, debbano applicare il regime relativo alle spese e alle assunzioni di personale attualmente previsto per gli enti sottoposti al patto di stabilità, maggiormente penalizzante per il turn over e tale da compromettere, negli enti di minori dimensioni, la conservazione degli organici minimi necessari per assicurare lo svolgimento delle funzioni fondamentali e l'erogazione dei servizi.

La modifica proposta con l'introduzione del comma 5-quater mira a chiarire che, fermi restando i vincoli complessivi previsti dalle vigenti disposizioni in materia di spese di personale ed assunzioni, i processi finalizzati alla gestione obbligatoria in forma associata delle funzioni fondamentali sono realizzati garantendo forme di compensazione fra le spese di personale e possibilità assunzionali degli Enti coinvolti, fermi restando i vincoli, proprio al fine di garantire una maggiore flessibilità.

L'emendamento non comporta oneri aggiuntivi in quanto è comunque fatto salvo il rispetto degli specifici obblighi di riduzione delle spese di personale e di contenimento delle assunzioni già definiti dalla legge.

Art. 3
Semplificazione e flessibilità nel turn over

All'art. 3, comma 5, dopo le parole “dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato.”, sono inserite le seguenti: “Per l’anno 2014 possono essere portate a termine la procedure assunzionali del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale, la cui programmazione sia stata adottata prima dell’entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto dei limiti definiti dall’art. 76, comma 7, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”.

Motivazione

L'abrogazione dell'art. 76, comma 7, del D.L. 112/2008 ha determinato il venir meno delle speciali disposizioni in merito alle assunzioni di personale destinato allo svolgimento delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e nell'ambito del settore sociale. E' pertanto necessario consentire alle amministrazioni comunali il completamento delle procedure assunzioni programmate per l'anno 2014 in applicazione delle deroghe stabilite per i suddetti ambiti dall'art. 76, comma 7, del DL 112/2008, ora abrogato. L'emendamento non comporta oneri aggiuntivi in quanto è comunque fatto salvo il rispetto degli specifici obblighi di riduzione delle spese di personale definiti dalla legge.

Art. 3

Semplificazione e flessibilità nel turn over

All'art. 3, comma 5, aggiungere infine il seguente periodo:

“Il comma 2 dell’art. 41 del decreto legge del 24 aprile 2014, n.66 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è abrogato.”

Motivazione

La sanzione stabilita per il superamento dei termini indicati dalla norma non appare coerente con le regole sul turn over introdotte dall’art. 3, comma 5, del decreto, oltre ad essere inappropriata e sproporzionata.

La disposizione contenuta nel comma 2 dell’art. 41 del D.L. 66/2014 stabilisce che le amministrazioni che, sulla base delle attestazioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, registrano tempi medi nei pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015, rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nell’anno successivo a quello di riferimento non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto.

Prevede poi il divieto per gli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della predetta disposizione.

L’esistenza di un ritardo rispetto ai tempi medi di pagamento è spesso dovuta dall’esigenza di rispettare i vincoli del patto di stabilità interno, la cui violazione prevede, tra le altre, proprio la sanzione dell’impossibilità di effettuare assunzioni: le due disposizioni appaiono pertanto non coordinate.

Inoltre la disposizione non definisce alcuna eccezione, come il caso di enti che hanno accumulato ritardi nei tempi medi dei pagamenti in conseguenza del ritardo nella erogazione di importi dovuti da altre amministrazioni.

La modifica proposta non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica, in quanto non incide sulla normativa vigente sui limiti in materia di turn over, né sulla disciplina in materia di stabilizzazione del personale precario, né su quella del contenimento della spesa di personale.

Art. 3
Semplificazione e flessibilità nel turn over

All'articolo 3, dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

“11. A seguito del completamento del processo di razionalizzazione delle province previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 a decorrere dal 1° gennaio 2015 viene meno il divieto di cui all'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135.”

Motivazione

Le disposizioni della legge 56/14 sulle città metropolitane e sulle province prevedono che entro il 31 dicembre 2014 si proceda al riordino delle funzioni di questi enti di area vasta e all'elezione dei loro organi di governo di secondo grado. L'emendamento stabilisce che, con l'attuazione di queste disposizioni, si completa il processo di istituzione delle città metropolitane e di riordino delle province e quindi, a partire dal 1° gennaio 2015 viene meno il divieto di assunzioni originariamente previsto nel decreto legge 95/12.

Art. 4
Mobilità obbligatoria e volontaria

All'articolo 4 del DL 90/14, dopo il comma 510 aggiungere il seguente:

“I processi di mobilità del personale a tempo indeterminato degli enti di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 165/01, non rilevano ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite delle risorse riconducibili alla copertura della spesa già sostenuta per i dipendenti trasferiti.”

Motivazione

Le disposizioni della legge 56/14 sulle città metropolitane e sulle province prevedono che entro il 31 dicembre 2014 si insedino a pieno titolo gli organi di governo di secondo grado eletti entro il 30 settembre 2014.

L'emendamento ha la finalità di favorire il riordino delle funzioni delle province che deriva dall'attuazione della legge 56/14, attraverso la previsione di misure specifiche di mobilità che accompagnino in modo mirato il processo di trasferimento delle funzioni delle province che non rientrano più tra le loro funzioni fondamentali ad altri enti, neutralizzando l'impatto dei trasferimenti di personale sui vincoli che l'ordinamento prevede sulle spese di personale.

Art. 4
Mobilità obbligatoria e volontaria

All'art. 4, comma 3, secondo periodo, dopo le parole “di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze” sono aggiunte le seguenti: “previo parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997 per quanto riguarda l'equiparazione fra livelli di inquadramento con i dipendenti del comparto regioni - autonomie locali”.

Motivazione

L'art. 29 bis del D.Lgs. 165/2001 prevede la definizione, con DPCM, della tabella di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione, per la cui approvazione è previsto il parere della Conferenza unificata. Il terzo comma dell'art. 4 definisce una procedura acceleratoria, nel contesto della quale deve essere garantito l'apporto delle autonomie locali.

Art.5
Assegnazione di nuove mansioni

All'art. 5, comma 1, lett. c), le parole "o determinato per un periodo superiore a dodici mesi" sono soppresse.

Motivazione

La riformulazione dell'art. 34, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 effettuata dall'art. 5, comma 1, lett. c) del decreto legge introduce un appesantimento per le procedure di assunzione del personale a tempo determinato, che contrasta con l'esigenza di definire tempestivamente l'approvvigionamento di risorse umane in ragione delle causali che continuano a caratterizzare l'utilizzo di tale forma di lavoro flessibile nell'ambito del lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione.

Art.11
Disposizioni sul personale delle regioni e degli enti locali

All'articolo 11, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

“5. All'articolo 9, comma 28 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole “articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276” sono aggiunte le seguenti: “Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui al comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296”.

Motivazione

La modifica proposta è finalizzata a consentire agli Enti locali un maggiore margine di autonomia nel ricorso alle forme di lavoro flessibile, coerentemente con l'esigenza di garantire servizi ai cittadini. L'emendamento non comporta oneri aggiuntivi perché restano comunque fermi gli obblighi di riduzione della spesa di personale complessiva.

Art.11
Disposizioni sul personale delle regioni e degli enti locali

All'art 11, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

“5. Al comma 28 dell'art. 9 del decreto legge 78/2010, quinto periodo dopo le parole: “*nell'anno 2009*” sono aggiunte le seguenti parole: “*con l'esclusione dei soggetti detenuti impegnati in progetti di pubblica utilità o in favore della comunità locale.*”

Motivazione

La modifica intende consentire la piena realizzazione di progetti di pubblica utilità con il coinvolgimento dei soggetti detenuti in modo che tali prestazioni di lavoro accessorio, inserite in un percorso riabilitativo, non entrino in contrasto con le attività lavorative svolte dagli altri lavoratori della pubblica amministrazione. La modifica è esclusivamente rivolta ai detenuti individuati dalla Magistratura di Sorveglianza per la partecipazione in specifici progetti in favore della comunità locale gestiti dai Comuni.

Art. 19
**Soppressione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di Lavori,
servizi e forniture e definizione delle funzioni dell’Autorità nazionale
anticorruzione**

All’articolo 19, comma 6, è aggiunto, infine, il seguente periodo:

“Le somme di cui al precedente periodo derivanti da sanzioni comminate ad enti locali, sono destinate ad attività di formazione per il personale degli enti locali e di divulgazione delle tematiche inerenti la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, definite in accordo con ANCI ed UPI.”

Motivazione

La modifica normativa proposta ha la finalità di contribuire alla formazione e all’aggiornamento del personale degli enti locali, garantendo l’adeguamento dei programmi formativi in tematiche particolarmente complesse e che hanno un forte impatto sull’organizzazione e sulla governance degli enti.

L’attuazione delle nuove disposizioni della L. n. 190/2012, infatti, vede i Comuni svolgere un ruolo di primo piano. Tuttavia, i nuovi adempimenti derivanti dall’applicazione della L. n. 190/2012 richiedono particolare attenzione e, spesso, non sono di facile realizzazione.

Si ritiene necessario, pertanto, fornire adeguata formazione alle risorse umane delle amministrazioni locali coinvolte nell’attuazione delle strategie di prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione.

All'articolo 19, dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

“All'articolo 7 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 sostituire il comma 2 con il seguente:

“2. A coloro che nell'anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio della provincia, del comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o della forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, che conferisce l'incarico, nonché a coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della provincia, del comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o della forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti:

a) gli incarichi amministrativi di vertice nella medesima provincia, nel medesimo comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o forma associativa tra comuni avente tale popolazione;

b) gli incarichi dirigenziali nelle amministrazioni di cui alla lettera a);

c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico delle amministrazioni di cui alla lettera a);

d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico delle amministrazioni di cui alla lettera a). L'inconferibilità di cui al presente comma non si applica nel caso di rinnovo dell'incarico di presidente o amministratore delegato nel medesimo ente di diritto privato in controllo pubblico.”.”

Motivazione

L'emendamento si rende necessario per consentire la possibilità, ferme restando le incompatibilità del caso, di ricoprire incarichi all'interno della medesima regione. Infatti l'originale formulazione risultava eccessivamente penalizzante rispetto alle finalità della norma stessa. Inoltre, è necessario rendere coerente le previsioni normative con i pareri resi dalla CIVIT (ora ANAC) che hanno chiarito alcuni aspetti in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di vertice presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti di diritto privato in controllo pubblico.

All'articolo 19, dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

“All'articolo 11 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, sostituire il comma 3 con il seguente:

“3. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione nonché gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, che ha conferito l'incarico;

b) con la carica di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, della provincia, del comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o della forma associativa tra comuni aventi la medesima popolazione che ha conferito l'incarico.” .”

Motivazione

L'emendamento si rende necessario per consentire la possibilità di ricoprire incarichi all'interno della medesima regione. Infatti, l'originale formulazione risultava eccessivamente penalizzante rispetto alle finalità della norma stessa.

Inoltre, viene chiarito che l'incarico amministrativo di vertice non deve essere incompatibile con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico, se privi di delega.

All'articolo 19, dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

“All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 è aggiunto infine il seguente capoverso:

“Restano in ogni caso ferme le previsioni di cui al comma 23 dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.””

Motivazione

L'art. 12, comma 1, del decreto in commento prevede che gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione che ha conferito l'incarico.

Tale norma sembra porsi in netto contrasto con le previsioni di cui al comma 23 dell'art. 53 della legge n. 388/2000, secondo il quale gli enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative al fine di attribuire ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale.

Si ritiene pertanto necessario specificare la vigenza di tale disposizione, attesa la finalità di contenimento della spesa cui è preposta ed il carattere di specialità della stessa, valevole solo per i piccoli Comuni.

All'articolo 19, dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

“All'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 sostituire la lettera c) con la seguente:

“c) con la carica di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, della provincia, del comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o della forma associativa tra comuni aventi la medesima popolazione che ha conferito l'incarico.”.”

Motivazione

L'emendamento si rende necessario per rendere coerente la disposizione con la prassi definita a seguito della delibera n. 47/2013 della CIVIT (ora ANAC), secondo cui, ai fini della incompatibilità, la carica di “componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico” coincide con la carica di presidente con delega e di amministratore delegato.

All'articolo 19, dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

“All'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, il secondo periodo è abrogato.”

Motivazione

L'emendamento viene proposto in quanto l'obbligo di rispondere ad ogni richiesta del cittadino anche quando l'Ente ha ottemperato all'obbligo di pubblicare i dati rischia di ingessare l'attività dell'Ente.

All'articolo 19, dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

“All'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, le parole “5 *anni*” sono sostituite dalle parole “3 *anni*”.”

Motivazione

L'emendamento viene presentato in quanto si ritiene che il lasso temporale previsto per la pubblicazione sia eccessivo rispetto agli obblighi di pubblicità e trasparenza da parte delle Pubbliche Amministrazioni e comporti un appesantimento degli oneri a carico delle stesse.

All'articolo 19, dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

“All'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1 bis: *“E' in ogni caso salvaguardata l'autonomia regolamentare degli Enti locali in ordine alle modalità di adempimento agli obblighi in materia di trasparenza e pubblicazione dati laddove già prevista dalle vigenti disposizioni.”.*”

Motivazione

L'emendamento viene presentato in quanto appare necessario salvaguardare l'autonomia già riconosciuta agli Enti Locali.

All'articolo 19, dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

“All'articolo 14, comma 1, lettera f), primo periodo del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, dopo le parole *“come modificato dal presente decreto”* sopprimere le seguenti parole *“limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7”.*”

Motivazione

Il d. lgs. n. 33/2013 disciplina nuovamente gli obblighi in materia di pubblicazione della condizione reddituale e patrimoniale dei componenti degli organi di indirizzo politico nonché delle loro nomine. In particolare, il decreto apporta modifiche alla L. n. 441 del 1982 recante *“Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti”*, introducendo nuovi obblighi in capo agli enti locali.

È da rilevare, infatti, che il decreto disciplina i casi di pubblicazione di dati sui siti web istituzionali, con la conseguenza di una loro ampia diffusione sulla rete. Si ritiene, quindi, che occorra prestare particolare attenzione alla tutela del trattamento dei dati personali, la cui diffusione potrebbe arrecare danni anche notevoli agli interessati.

Come evidenziato anche dal Garante per la protezione dei dati personali nel suo parere del 7 febbraio 2013, *“la disciplina complessiva introdotta in materia dallo schema di decreto appare sproporzionata rispetto alle finalità di trasparenza che lo stesso provvedimento normativo intende perseguire”*.

L'emendamento proposto, pertanto, ha lo scopo di soddisfare pienamente la finalità del provvedimento di attuare la trasparenza e la diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, circoscrivendo l'ambito applicativo ai soli veri destinatari della norma - i componenti degli organi di indirizzo politico - e tutelando i soggetti estranei all'incarico pubblico.

All'articolo 19, dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

“All'articolo 14, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, sopprimere le parole “*per i tre anni successivi dalla*” e sostituirlle con le seguenti “*fino alla*”.

All'articolo 14, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, sopprimere le parole “*salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado,*”.

Motivazione

L'emendamento proposto, nel completare gli adempimenti di cui al comma 1 dell'articolo 14, ha lo scopo di soddisfare pienamente la finalità del provvedimento di attuare la trasparenza e la diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, escludendo dall'ambito applicativo delle disposizioni i soggetti non interessati dall'esercizio del ruolo pubblico e pertanto non obbligati a pubblicare, mediante diffusione sul web, dati sensibili ed informazioni che in alcuni casi possono rivelare aspetti, anche intimi, della loro vita privata.

L'emendamento, inoltre, viene presentato in quanto non si ritiene corretto che i dati relativi ai soggetti titolari di cariche pubbliche siano pubblici anche dopo la scadenza del mandato.

All'articolo 19, dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

“All'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, il primo periodo è così sostituito :

“2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e fino alla cessazione dell'incarico o del mandato.”.”

Motivazione

L'emendamento viene presentato in quanto non si ritiene corretto che i dati relativi ai soggetti titolari di cariche pubbliche siano pubblici anche dopo la scadenza del mandato.

All'articolo 19, dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

“All'articolo 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, sostituire il comma 4 con il seguente:

“4. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al presente articolo entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e fino alla cessazione dello stesso.””

Motivazione

L'emendamento viene presentato in quanto non si ritiene corretto che i dati relativi ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza siano pubblici anche dopo la scadenza degli stessi.

All'articolo 19, dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

“All'articolo 16 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, sopprimere il comma 2.”

Motivazione

L'emendamento viene presentato in quanto i dati contenuti nel Conto Annuale, oltre ad avere formati e codici di difficile comprensione, sono già pubblicati, in forma semplificata, dal Ministero dell'Economia e dunque tale previsione si configura come una inutile duplicazione di adempimenti.

All'articolo 19, dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

“All'articolo 21 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, il comma 1 è
soppresso.”

Motivazione

L'emendamento viene presentato in quanto si ritiene che tale obbligo di pubblicazione dei CCNL applicabili al personale dipendente si traduca in un ulteriore aggravamento degli obblighi a carico delle PA, non avendo nulla a che vedere con la trasparenza dell'attività amministrativa.

All'articolo 19, dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

“L'articolo 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, è soppresso.”

Motivazione

L'emendamento viene presentato in quanto si ritiene che la pubblicazione di tali dati relativi ai “rilievi non recepiti” si traduca in un inutile appesantimento degli adempimenti a carico degli Enti.

All'articolo 19, dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

“All'articolo 52, al comma 1, lett. a) del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, il num. 4) è così modificato:

4) Il numero 5 è soppresso.”

Motivazione

L'emendamento viene presentato per esigenze di coordinamento della vigente disciplina.

All'articolo 19, dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

“All'articolo 2, comma 2, della Legge 5 luglio 1982 n. 441 dopo le parole “vi consentono.” aggiungere il seguente periodo:

“Tali adempimenti non si applicano ai soggetti di cui al punto 5) dell'articolo 1.””

Motivazione

La L. n. 441/1982 reca norme per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di enti quali Parlamento europeo, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministeri, regioni ed enti locali.

Tali soggetti sono tenuti alla pubblicazione di una serie di dichiarazioni e di attestazioni riguardanti la propria situazione patrimoniale.

L'emendamento si propone di attuare una graduazione degli obblighi di pubblicazione per i soggetti coinvolti, ritenendo il contesto territoriale particolarmente esposto a rischi di discriminazione sociale.

Oppure

“All'articolo 2 della Legge 5 luglio 1982 n. 441 sopprimere il comma 2. Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere l'ultimo periodo e all'articolo 4 sopprimere il comma 2.”

Motivazione

La L. n. 441/1982 reca norme per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di enti quali Parlamento europeo, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministeri, regioni ed enti locali.

Tali soggetti sono tenuti alla pubblicazione di una serie di dichiarazioni e di attestazioni riguardanti la propria situazione patrimoniale.

L'emendamento proposto si propone di circoscrivere tali adempimenti esclusivamente ai soli titolari di incarichi pubblici onde evitare la diffusione di dati, anche sensibili, non strettamente pertinenti rispetto alle finalità della legge.

Art. 22
Razionalizzazione delle autorità indipendenti

All'articolo 22, il comma 9 è soppresso.

Motivazione

La modifica normativa proposta si rende necessaria in quanto il trasferimento in un'unica sede delle Authority citate non produce i benefici previsti in termini di razionalizzazione della spesa pubblica poiché l'accorpamento comporta un trasferimento di beni strumentali e di personale con conseguente aggravio dei costi sia in termini organizzativi che economici.

Art. 23
Interventi urgenti in materia di riforma delle province e delle città
metropolitane

All'articolo 23, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

“h) il comma 77 è sostituito dal seguente: “L'Ufficio elettorale, terminate le operazioni di scrutinio, determina la cifra elettorale ponderata di ciascuna lista e la cifra elettorale ponderata dei singoli candidati sulla base dei voti di preferenza individuali, secondo quanto previsto dai commi 36, 37, 38 e 39, e procede al riparto dei seggi tra le liste e alle relative proclamazioni.”

Motivazione

La riscrittura del comma 77 permette di superare le difficoltà di interpretazione delle disposizioni sull'attribuzione dei seggi alle liste e ai candidati per i consigli provinciali, richiamando le norme previste per l'elezione del consiglio metropolitano.

Con il presente emendamento l'ufficio elettorale dovrà stabilire la cifra elettorale ponderata rispetto ad ogni lista di candidati per stabilire il numero di seggi da attribuire ad ogni lista e poi proclamare eletti i candidati all'interno di ogni lista determinando la cifra individuale ponderata di ognuno di essi.

Art. 23
Interventi urgenti in materia di riforma delle province e delle città
metropolitane

All'articolo 23, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

“h) al comma 26, dopo le parole “non inferiore alla metà dei consiglieri da eleggere” aggiungere le parole “e comunque non superiore al numero dei consiglieri da eleggere”.

Motivazione

L'emendamento colma una lacuna della legge prevedendo, accanto al già previsto limite minimo di candidati da presentare nelle liste per il consiglio metropolitano, anche il limite massimo da rispettare che coincide con il numero complessivo dei consiglieri da eleggere nel consiglio metropolitano.

Art. 23
Interventi urgenti in materia di riforma delle province e delle città metropolitane

All'articolo 23 dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

h) al comma 14 eliminare le parole da “, comunque” alle parole “testo unico”; al comma 82 eliminare le parole da “, comunque” alle parole “testo unico”.

Motivazione

La riscrittura dei commi 14 e 82 dell'articolo 1 della legge Delrio n. 56/14 si rende necessaria per ovviare alla possibilità che si risolva in un danno per la collettività la gestione ordinaria ovvero quella riferita all'articolo 163, comma 2 del TUEL. Con tale tipologia di gestione, prevista dal TUEL solo nei casi in cui non sia stato deliberato il bilancio di previsione, e che è pertanto sanzionatoria, è consentita solo una gestione provvisoria che fa riferimento ad obbligazioni già assunte o obblighi di pagamento regolati dalla legge (pagamento spese di personale, rate di mutuo, imposte e tasse) e solo per le operazioni necessarie ad evitare danni patrimoniali “certi e gravi all'ente”.

Se dovesse permanere l'originaria formulazione del comma 14 e del comma 82, verrebbe di fatto impedito all'ente (commissariato e non) l'esercizio delle funzioni assegnate all'ente – quali ad esempio la viabilità sulla rete stradale (manutenzione straordinaria in caso di eventi calamitosi che diversamente obbligherebbe alla chiusura della strada), gli interventi per l'edilizia scolastica, gli interventi manutentivi in caso di dissesto idrogeologico – danneggiando la collettività amministrata che sino al 31 dicembre 2014 ricade nella sfera di azione della provincia.

In conseguenza, verrebbe meno anche la capacità e possibilità per gli enti di pagare le imprese impegnate in interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio viario ed immobiliare (scuole) delle Province.

Art. 23
Interventi urgenti in materia di riforma delle province e delle città metropolitane

All'articolo 23 dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

h) al comma 14 dopo le parole "a titolo gratuito" inserire le parole ", fermo restando quanto previsto dagli articoli 80, 84, 85 e 86 del TUEL"; al comma 82 dopo le parole "a titolo gratuito" inserire le parole ", fermo restando quanto previsto dagli articoli 84, 85 e 86 del TUEL".

Motivazione

La gratuità della carica di presidente di provincia o assessore, in caso di permanenza oltre la scadenza del mandato, non deve compromettere il regolare versamento da parte dell'ente locale dei contributi previdenziali e dei rimborsi spese come disciplinati dal Testo Unico, né compromettere la normale attività di partecipazione agli organismi associativi.

Ciò in ossequio all'art. 77 del Testo Unico degli enti locali d.lgs. 267/2000 che sancisce il diritto di ogni cittadino chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali ed espletare il mandato, disponendo del tempo, dei servizi e delle risorse necessari. Le limitazioni di questi diritti devono essere esplicitamente previste dal legislatore, e ciò è avvenuto rispetto alle indennità degli amministratori. In mancanza di una espressa limitazione di legge non è possibile pertanto negare il diritto al rimborso dei permessi retribuiti e degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e i rimborsi delle spese previsti dal TUEL anche per il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nel caso in cui, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente o partecipino alle attività delle loro associazioni di rappresentanza. L'emendamento ha l'obiettivo di chiarire questa interpretazione sistematica del TUEL, a fronte di possibili interpretazioni contrastanti, sulla base del principio secondo il quale la partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese trova copertura costituzionale negli articoli 3, comma 2, e 51 della Costituzione.

Art. 23
Interventi urgenti in materia di riforma delle province e delle città metropolitane

All'articolo 23 dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

h) alla fine dei commi 24 e 84 sono aggiunte le seguenti parole “con esclusivo riferimento a quanto previsto dall'articolo 82 del TUEL”.

Motivazione

La gratuità della carica degli amministratori delle città metropolitane e delle province si riferisce esclusivamente alle indennità e ai gettoni di presenza previsti dall'articolo 82 del Tuel ma non deve compromettere il regolare versamento da parte dell'ente locale dei contributi previdenziali e dei rimborsi spese come disciplinati dal Testo Unico, né compromettere la normale attività di partecipazione agli organismi associativi.

Ciò in ossequio all'art. 77 del Testo Unico degli enti locali d.lgs. 267/2000 che sancisce il diritto di ogni cittadino chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali ed espletare il mandato, disponendo del tempo, dei servizi e delle risorse necessari. Le limitazioni di questi diritti devono essere chiaramente previste dal legislatore. In mancanza di una espressa limitazione di legge non è possibile pertanto negare il diritto al rimborso dei permessi retribuiti e degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e i rimborsi delle spese previsti dal TUEL anche per il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nel caso in cui, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente o partecipino alle attività delle loro associazioni di rappresentanza.

L'emendamento ha l'obiettivo di chiarire quali norme del TUEL sono espressamente richiamate dalla norma sulla gratuita della carica, a fronte di possibili interpretazioni contrastanti, sulla base di una interpretazione sistematica che si basa sul principio secondo il quale la partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese trova copertura costituzionale negli articoli 3, comma 2, e 51 della Costituzione.

Art. 23
Interventi urgenti in materia di riforma delle province e delle città metropolitane

All'art. 23, comma 1, lettera b) aggiungere il seguente periodo:

“In ogni caso sono salvaguardati i diritti e i crediti già maturati dalla provincia di Milano in relazione alle partecipazioni trasferite”.

Motivazione

L'art. 23, c. 1 del dl. 90/2014 apporta modificazioni all'art. 1 della l. 7.04.2014, n. 56. Tale norma stabilisce il subentro della Regione nelle partecipazioni azionarie di controllo, attualmente della Provincia di Milano, nelle società che operano direttamente o per tramite di società controllate o partecipate nella realizzazione e gestione di infrastrutture comunque connesse all'esposizione universale denominata Expo 2015.

D'altra parte l'art. 23 del dl. 90 non garantisce l'equa considerazione e tutela dei diritti e dei crediti già maturati e facenti capo alla provincia di Milano. Considerato che il trasferimento riguarda la società Asam spa, si rileva che la Provincia di Milano ha verso questa sua controllata crediti, a cui corrispondono equivalenti residui attivi, per 26,4 milioni di euro a titolo di dividendi e distribuzione di riserve riferiti ad esercizi pregressi (2007, 2008, 2009 e 2011). Tali crediti sono pienamente riconosciuti da ASAM SpA e riportati nelle sue scritture contabili oltre che in quelle della Provincia.

Tali spettanze sono fondamentali per il mantenimento degli equilibri di bilancio della provincia di Milano, che nel caso di mancata salvaguardia e riconferma dei crediti sopracitati sarebbe a rischio default.

Il presente emendamento non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 23
Interventi urgenti in materia di riforma delle province e delle città metropolitane

All'art. 23, comma 1, lettera b) aggiungere dopo il punto 2) il seguente punto:
2 – bis) dopo il penultimo periodo è inserito il seguente:

“Il subentro della regione Lombardia non può in ogni caso avvenire prima dell'adozione del citato decreto del Ministro per gli affari regionali”.

Motivazione

L'art. 23, c. 1, lettera b), punto 2) del dl. 90/2014, che apporta modificazioni all'art. 1, c. 49 della l. 7.04.2014, n. 56, prevede che gli adempimenti necessari per il trasferimento delle partecipazioni azionarie di controllo attualmente della Provincia di Milano, nelle società che operano direttamente o per tramite di società controllate o partecipate nella realizzazione e gestione di infrastrutture comunque connesse all'esposizione universale denominata Expo 2015 alla regione Lombardia, siano eseguiti entro il 30 giugno. Si evidenzia che l'art. 1, comma 49, penultimo periodo della l. 56/2014 stabilisce quanto segue: “Entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite con decreto del Ministro per gli affari regionali, da adottare di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, le direttive e le disposizioni esecutive necessarie a disciplinare il trasferimento, in esenzione fiscale, alla regione Lombardia delle partecipazioni azionarie di cui al precedente periodo”. Poiché tale decreto ministeriale non è stato ancora emanato, risulterebbe contraddittorio procedere al trasferimento delle partecipazioni senza averne regolato la disciplina. Per questo motivo il trasferimento non può che essere successivo all'emanazione del previsto decreto ministeriale. Il presente emendamento non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 23
. Interventi urgenti in materia di riforma delle province e delle città metropolitane

Dopo l'art. 23 inserire il seguente:

Art.23 bis
(Disposizioni finanziarie in materia di città metropolitane e province)

1. All'art. 47, comma 4 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, la parola "luglio" è sostituita dalla parola "novembre".

Motivazione

L'emendamento è finalizzato a rendere coerente il termine previsto per il versamento del contributo delle Città metropolitane e Province all'erario (444,5 milioni per l'anno 2014) con i termini di variazione dei bilanci di cui all'art. 175 TUEL. La modifica normativa si rende altresì necessaria in quanto alla fine del mese di luglio non sarà possibile conoscere, in tempi compatibili con i termini procedurali di approvazione dei bilanci, i tagli a carico dei singoli enti.

Art. 23
Interventi urgenti in materia di riforma delle province e delle città metropolitane

Dopo l'art. 23 inserire il seguente:

Art. 23 bis
(Disposizioni finanziarie in materia di città metropolitane e province)

1. Dopo il comma 4, art. 47 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, aggiungere il seguente:
"4bis: "Il contributo di cui al comma precedente non viene considerato nel saldo finanziario in termini di competenza mista di cui all'art. 31 della legge 12 novembre 2011 n. 183"

Motivazione

L'emendamento prevede l'esclusione, dal calcolo della competenza mista ai fini del raggiungimento degli obiettivi di patto di stabilità interno, del versamento all'erario del contributo di 444,5 milioni di euro delle Province per l'anno 2014.

La disposizione in esame infatti, non prevede una riduzione di entrate del fondo sperimentale di riequilibrio, ma un vero e proprio versamento nelle casse dell'Erario, con conseguente pari appesantimento della spesa rilevante ai fini del patto di stabilità. E' necessario scomputare tale somma dal calcolo degli obiettivi al fine di scongiurare l'evenienza di uno sforamento di patto generalizzato del comparto per l'anno in corso.

Tale emendamento necessita di relativa copertura in termini di indebitamento netto.

Art. 23
Interventi urgenti in materia di riforma delle province e delle città metropolitane

Dopo l'art. 23 inserire il seguente:

Art.23 bis
(Disposizioni finanziarie in materia di province)

1. Al fine di garantire l'esercizio delle funzioni amministrative fino alla completa emanazione dei provvedimenti previsti dai commi da 91 a 97 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, le province che abbiano dichiarato lo stato di dissesto dal 2012 ovvero abbiano proceduto alla deliberazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'art. 243 bis del TUEL, sono autorizzate a sospendere in tutto o in parte, per un periodo massimo di un triennio, decorrente dall'esercizio 2014, il pagamento delle rate di ammortamento in conto capitale ed in conto interessi dei mutui in corso con la Cassa depositi e Prestiti.
2. L'autorizzazione alla sospensione viene concessa con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'inoltro mediante posta elettronica certificata, da parte della provincia interessata, di apposita richiesta, corredata da prospetto dimostrativo sottoscritto dal presidente o commissario dell'ente, dal segretario generale, dal responsabile dei servizi finanziari nonché dai componenti del collegio dei revisori.
3. I modelli della richiesta e del prospetto dimostrativo vengono approvati con decreto del ministro dell'economia e delle finanze da emanare, sentita la Conferenza Stato - Città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. L'ammortamento dei mutui sospesi riprende a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione, nel corso del quale le Province corrispondono all'istituto mutuante, in rate semestrali scadenti al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascuna delle annualità di sospensione, l'importo degli interessi dovuti sull'ammontare complessivo delle rate sospese, calcolato nella misura dell'1% annuo dell'ammontare medesimo, come stabilito dal decreto 30 maggio 2014, del ministro dell'economia e delle finanze.

Motivazione

A favore di quelle province che negli anni 2012, 2013 e 2014 abbiano dichiarato il dissesto o abbiano proceduto a deliberare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, si concede la sospensione fino a tre anni del pagamento delle rate di ammortamento (quota interessi e quota capitale) di mutui accesi con la Cassa Depositi e Prestiti. Tale strumento consentirebbe un più agevole conseguimento degli obiettivi di risanamento, prevedendo a carico dell'ente il pagamento degli interessi dovuti sulle rate sospese.

Art. 23
Interventi urgenti in materia di riforma delle province e delle città metropolitane

Dopo l'art. 23 inserire il seguente:

Art.23 bis
(Rinegoziazione mutui Cassa Depositi e Prestiti)

1. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a rinegoziare i mutui, di cui risultano intestatari e pagatori i comuni, le province, le comunità montane, isolate o di arcipelago e le unioni di comuni.

2. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze da emanarsi entro 30 giorni dalla data di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza Stato Città e Autonomie locali sono stabiliti gli ambiti soggettivi e oggettivi degli enti locali per l'accesso alla fase di rinegoziazione, nonché gli effetti, le condizioni e le procedure della stessa.

Motivazione

L'emendamento è finalizzato ad avviare una fase di rinegoziazione dei mutui in essere con la Cassa Depositi e Prestiti.

Aggiungere il seguente articolo

Art.

Rilascio Codice identificativo gara (CIG)

1. Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, introdotto dall'articolo 9, comma 4, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, come convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, entrano in vigore il 1° gennaio 2015, quanto all'acquisizione di beni e servizi e il 1° luglio 2015 quanto all'acquisizione di lavori. Sono fatti salvi i bandi e gli avvisi di gara pubblicati fino al 1° gennaio 2015 per i beni e servizi e fino al 1 luglio 2015 per i lavori.

2. Al comma 3 bis dell'art. 33 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, aggiungere il seguente periodo: "Le disposizioni del presente comma non si applicano: a) alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture, effettuate in economia mediante amministrazione diretta; b) nei casi di cui al secondo periodo del comma 8 e al secondo periodo del comma 11 dell'art. 125 del codice dei contratti pubblici; c) nei casi di lavori urgenti e di somma urgenza, in base a quanto previsto dagli artt. 175 e 176 del DPR 5 ottobre 2010 n. 207"

Motivazione

A partire dal 1 luglio 2014 a seguito dell'entrata in vigore del c. 4 dell'art.9 del D.L. 66 convertito nella l. 89/2014, i Comuni sono vincolati ad acquisire lavori, beni e servizi attraverso modalità speciali che richiedono tempi congrui per l'attuazione o attraverso CONSIP S.p.A. o altro strumento di aggregazione, in mancanza dei quali è prevista la grave sanzione del non rilascio del CIG.

Questa disposizione sta provocando il sostanziale blocco delle gare di appalto, paralizzando anche attività già in parte avviate dai Comuni, mentre una proroga consentirebbe ai Comuni intanto di continuare a svolgere le loro funzioni istituzionali ed avere il tempo necessario per applicare la nuova previsione normativa.